

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
(Provincia di Pescara)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<i>N. 13 del Reg.</i> <i>Data 29/10/2012</i>	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
---	---

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 20,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>	CONSIGLIERI	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1. D'OTTAVIO Angelo	X		10. PELACCIA Luca	X	
2. PELACCIA Marina	X		11. CECCOMANCINI Franco	X	
3. ZACCAGNINI Massimiliano	X		12. IACOBUCCI Valentino		X
4. CICCHELLI Sara	X		13. MASTRODICASA Marco	X	
5. PARISI Tina	X				
6. MASTRODICASA Nicola	X				
7. CATALANO Fausto	X				
8. MASTRODICASA Lelio	X				
9. DI TOMASSO Giuseppe	X				

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 12

Assenti n. 1

DATO ATTO della presenza degli Assessori Esterni: MIRAMARE Di Rico Pietro e TAGLIERI Giovanni Ivan;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- ⇒ Presiede la Signora PELACCIA Marina nella sua qualità di Presidente;
 - ⇒ Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Claudia ARDUINO.
 - ⇒ La seduta è PUBBLICA.
 - ⇒ Nominati scrutatori i Sigg ././;
 - ⇒ Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
 - ◇ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - ◇ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.
- Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267, hanno espresso parere "favorevole".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente Marina Pelaccia si scusa con i Consiglieri di minoranza poiché per un errore tecnico non è stata inserita negli atti del punto inerente le tariffe IMU la proposta di determinazione prot. 2652 del 21/05/2012 sottoscritta dai consiglieri: Pelaccia Luca, Ceccomancini Franco, Iacobucci Valentino e Mastrodicasa Marco. Pertanto, per una questione di correttezza, questa maggioranza è disposta a portare il punto al prossimo Consiglio Comunale.

Si passa, quindi, alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno.

PREMESSO CHE:

- con il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (c.d. "Federalismo Fiscale Municipale") è stata prevista l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto l'anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014. Conseguentemente l'applicazione a regime è fissata al 2015;

VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012;

VERIFICATA l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTI, inoltre:

- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché – in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. 23/11 e art. 13, comma 13, del D.L. 201/11;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- il comma 12-bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/11 – introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/12 – in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lett e) del D.Lgs. 267/00 e dall'art. 1 comma 169 della Legge 296/06;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 03/08/2012, che ha posticipato al 31 ottobre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali.

ACQUISITO l'allegato parere espresso ai sensi dell'art. 49 D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il regolamento proposto dalla Commissione regolamenti;

VISTO il parere del revisore dei conti;

Il Consigliere Ceccomancini dice che si era parlato di inserire riduzioni nel caso dei figli che abitano in case concesse a titolo di comodato gratuito dai genitori. Pertanto, propone di inserire il seguente emendamento all'art.6 del Regolamento: <<3. L'immobile dato in comodato gratuito a parenti di primo grado se non possiedono altri immobili (e se nello stesso risiedono anagraficamente)>>.

La proposta del Consigliere Ceccomancini Franco viene messa a votazione: Presenti 12, Favorevoli 12, Contrari 0, Astenuti 0.

La Proposta di riduzione formulata dal Consigliere Ceccomancini Franco viene accettata.

A questo punto si passa a votare la proposta di delibera comprensiva dell'emendamento

CON il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente: Presenti n. 12, Votanti n. 12, Astenuti n. 0, Voti favorevoli n. 12, Voti contrari n. 0.

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU (comprensivo dell'emendamento di cui all'ultimo comma dell'art.6);

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Di dichiarare, con separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal Sig. Presidente: Presenti n. 12, Votanti n. 12, Astenuti n. 0, Voti favorevoli n. 12, Voti contrari n. 0, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267.-



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

(art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore

INDICE:

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Titolo I - ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 2 CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 3 ABITAZIONE A DISPOSIZIONE

Titolo II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE

ART. 4 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

ART. 5 DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI

ART. 6 RIDUZIONE

ART. 7 ESENZIONI E RIDUZIONE PER TERRENI AGRICOLI ART. 7

ART. 8 IMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

ART. 9 AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

Titolo III – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

ART. 10 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

ART. 11 ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

ART. 12 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 13 ATTIVITA' DI RECUPERO

ART. 14 INCENTIVI PER L' ATTIVITA' DI CONTROLLO

ART. 15 VERSAMENTI MINIMI

ART. 16 DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

ART. 17 PAGAMENTO E DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

ART. 18 RISCOSSIONE COATTIVA

Titolo IV – DISPOSIZIONE FINALI

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, comma 1¹ del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) introdotta dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

Titolo I – ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 2 CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, viene equiparata all'abitazione principale e quindi scontano il regime fiscale agevolato per esse previsto:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

b) si considera, inoltre, direttamente adibita ad abitazione principale anche l'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504), purché questi non sia titolare del diritto di proprietà od altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione sito nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE).

2. Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale².

ART. 3 ABITAZIONE A DISPOSIZIONE

1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, s'intende per "abitazione a disposizione" (o "seconda casa" o "abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale") l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti:

a) non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest'ultima posseduta in proprietà, in locazione o in comodato;

b) non rientrante nelle ipotesi di abitazione principale previste dalla disciplina vigente.

2. Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale.

Titolo II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE

Art. 4 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

Ai fini dell'imposta municipale propria la base imponibile e' ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:

1) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);

2) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457

3) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

2. A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:

a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

d) edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

5. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di

presentazione della dichiarazione sostitutiva all'Ufficio tributi del Comune.

ART. 5- DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI

1. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, agevolando l'individuazione della base imponibile delle aree edificabili, la Giunta Comunale può stabilire annualmente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2. La determinazione dei valori deve avvenire sulla base dei seguenti criteri:

a) individuazione di zone del territorio comunale che, tenendo conto degli elementi morfologici e territoriali, delle caratteristiche socio-economiche ed edilizie nonché delle disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, possano considerarsi omogenee;

b) rilevazione dei prezzi medi di mercato che tengano conto dei valori espressi dall'Osservatorio Immobiliare, dalle agenzie immobiliari e degli atti di trasferimento della proprietà più significativi, con particolare riferimento agli atti stipulati dal Comune;

c) determinazione di valori medi che tengano conto dell'indice di edificabilità e della destinazione d'uso consentita, nonché delle principali cause di decremento e/o incremento che incidono sulla valorizzazione delle aree.

2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

3. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono allo sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento dell'imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del comune.

ART. 6 RIDUZIONE

E' prevista la riduzione per le seguenti tipologie:

1. Abitazioni locate a persone residenti nel comune di San Valentino
2. Abitazioni che saranno destinate ad attività ricettive, identificate catastalmente al foglio 22 All. A .
3. L'immobile dato in comodato gratuito a parenti di primo grado se non possiedono altri immobili (e se nello stesso risiedono anagraficamente).

ART. 7 ESENZIONI E RIDUZIONE PER TERRENI AGRICOLI.

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' art.15 della legge 27-12.1997, n° 984, in quanto il Comune di San Valentino è ricompreso nell' elenco di cui alla Circolare n° 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze.

2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, per le aree

